



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO  
LEGA NAZIONALE DILETTANTI  
Delegazione Provinciale  
NOVARA  
[piemontevda.lnd.it](http://piemontevda.lnd.it)



NUMERO COMUNICATO 40

DATA COMUNICATO 06/04/2024

STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

---

## SOMMARIO

---

1. COMUNICAZIONI .....	360
2. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE DI NOVARA.....	360
ALLEGATI.....	362

# 1. COMUNICAZIONI

## dal Comunicato Ufficiale Regionale n° 72 del 04/04/2023

### 1.1 Comunicazioni L.N.D.

#### PROVVEDIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE (DAI COMUNICATI UFFICIALI NN. 303, 306, 310 E 316 DELLA L.N.D.)

Si riportano – in allegato – i comunicati ufficiali nn. 303, 306, 310 e 316 della L.N.D. inerente quanto indicato in epigrafe.

#### DECISIONI DEL TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDOPING – SIG. ALBERTO ZILIO (DALLA CIRCOLARE N. 63 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 63 della Lega Nazionale Dilettanti contenente le decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping nei confronti del sig. Alberto Zilio.

#### TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO EX ART. 35, COMMA 8 – SEXIES DEL D.LGS. N. 36/2021 (DALLA CIRCOLARE N. 64 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 64 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 24 – 2024 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.-

# 2. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE DI NOVARA

### 2.1 Comunicazioni

#### RITIRO CARTELLINI

Si porta a conoscenza delle Società dipendenti che presso la Delegazione sono depositate le tessere di riconoscimento inerenti a:

Dirigenti ufficiali  
Calciatori Dilettanti  
Calciatori del S.G.S.

ACCADEMIA BORGOMANERO	LIBERTAS VAPRIO
ACCADEMIA DEL TALENTO	NOVARA FOOTBALL CLUB
ARONA	OLEGGIO CASTELLO
BEAVERS	PERNATESE
CASTELLETTESE	SAN MAURIZIO CALCIO
COMIGNAGO	TRECATE CALCIO
DORMELLETO	

#### VARIAZIONI GARE

Si allega l' elenco delle variazioni gare.

**FINALE COPPA 2<sup>a</sup> 3<sup>a</sup> CATEGORIA**

Si rende nota la finale di Coppa 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> Categoria:

**ROMAGNANO – CASTELLETTESE**  
**Via Cameri 100 Bellinzago N.se**  
**GIOVEDÌ 18 APRILE – ORE 20:30**

**CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA U14**

Si comunica l'elenco dei calciatori convocati per il giorno **Mercoledì 10 Aprile 2024, alle ore 15:00**, presso l'impianto sportivo sito in Via Dante Graziosi – Granzo con Monticello/Novarello (NO).

Si ringrazia la Società **NOVARA FOOTBALL CLUB SPA** per la disponibilità.

I calciatori convocati dovranno presentarsi puntuali e muniti del kit personale di giuoco (tuta, kway, maglia, calzoncini, calzettoni), **oltre a parastinchi**, documento d' identità, un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio.

Per qualsiasi comunicazione contattare la delegazione al numero 0321-627753, e-mail: [comnovara@Ind.it](mailto:comnovara@Ind.it)

In caso di indisponibilità motivata dei calciatori convocati, le Società devono darne immediata comunicazione, inviando eventualmente certificazione medica per l'assenza.

Arrivo atleti ore 15:00; inizio allenamento/amichevole ore 16:00.

**STAFF**

SELEZIONATORE:	<b>BONINSEGNA Massimo</b>
DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE:	<b>ZAFFARONI Mauro</b>
MEDICO:	<b>BOSCHI Paolo</b>
MASSAGGIATORE:	<b>ZANI Angelo</b>
PREPARATORE ATLETICO:	<b>VERDICCHIO Pompeo</b>

Si ringraziano le Società per la collaborazione offerta.

**CATEGORIA: UNDER 14**

COGNOME	NOME	SOCIETA'
AGO	STEFANO	A.S.D. POLISPORTIVA SAN GIACOMO
MERCADANTE	MARCO	A.S.D. POLISPORTIVA SAN GIACOMO
ABIDI	YOUSSEF	A.S.D. POLISPORTIVA SAN GIACOMO
BRUGHERA	EDOARDO	A.S.D. CAMERI CALCIO
EKHAGUERE	JAMES	A.S.D. CAMERI CALCIO
GRECO	EDOARDO	A.S.D. CAMERI CALCIO
BOSCO	NICOLÒ	A.S.D. VIRTUS MULINO CERANO
GIORIA	DAVIDE	A.S.D. CUREGGIO
OLIVIERO	BIAGIO	A.S.D. PERNATESE 1928
MUSSOLIN	NICOLÒ	A.S.D. BORGOLAVEZZARO
LAVATELLI	LUCA	1924 SUNO F.C.D
CAFFONI	LUCA	1924 SUNO F.C.D

BRUSCHETTA	LORENZO	1924 SUNO F.C.D
PALUDO	IVAN	ROMAGNANO CALCIO A.S.D.
FERTOUL	MARWANE	ASDC GOZZANO S.S.D.AR.L
SANNA	LORENZO	ASDC GOZZANO S.S.D.AR.L
BELDI'	ERIK	A.S.D. NOVARA CITY
MALINARICH	TOMMASO	A.S.D. SPORTIVA CALTIGNAGA
COZZI	EDOARDO	A.S.D. ACCADEMIA BORGOMANERO 1961
SCARAMUZZI	FEDERICO	A.S.D. ARONA

## **BANDO CORSO GRASSROOTS LIV.E PER ISTRUTTORI ATTIVITÀ DI BASE**

Si allega al seguente comunicato gli ammessi al corso GRASSROOTS LEVEL E per Istruttori Attività di Base.

## **GREEN CARD**

Si comunica alle Società che svolgono attività di Settore Giovanile Scolastico, di segnalare eventuali atti o situazioni meritevoli di Green Card rivolte a giocatori - istruttori - dirigenti durante l'attività ufficiale svolta.

## **ALLEGATI**

-  Allegati C.U. Regionali
-  Variazioni Gare
-  Ammessi Bando Grassroots Level E

PUBBLICATO IN NOVARA E AFFISSO  
ALL'ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE IL GIORNO

SABATO 6 APRILE 2024

Il Segretario  
Mario ECCELSI

Il Delegato  
Michele Verdicchio

## VARIAZIONI GARE

**07/04/2024 ALLIEVI U17**

**ARONA - FOMARCO DON BOSCO PIEVESE  
VIA MONTE NERO 47, ARONA/MERCURAGO - ORE 10:00**

**06/04/2024 ALLIEVI FASCIA B U16**

**CAMERI - CUREGGIO  
PIAZZA SALVO D'M ACQUISTO, CAMERI - ORE 16:00**

**06/04/2024 ALLIEVI FASCIA B U16**

**SPORTIVA CALTIGNAGA - OLIMPIA SANT' AGABIO  
VIA DELLO SPORT 1, CALTIGNAGA - ORE 16:45**

**14/04/2024 GIOVANISSIMI U15**

**UNION NOVARA - VEVERI 1974  
VIA ROMA 1, SAN PIETRO MOSEZZO - ORE 10:30**



## PIEMONTE E VALLE D'AOSTA DELEGAZIONE DI NOVARA

### CORSI INFORMATIVI "GRASSROOTS LIVELLO E" PER ASPIRANTI "ISTRUTTORI", OPERANTI NELLE SCUOLE DI CALCIO – ELENCO AMMESSI

A seguito delle candidature pervenute allo scrivente Coordinatore Federale SGS della Regione Piemonte e Valle d'Aosta, con al presente si comunica l'elenco dei candidati ammessi al Corso Grassroots Level E che si svolgerà a Novara, Via Marmo (Sede Società ASD Juventus Club dal 12/04/2024 al 10/05/2024, in modalità Presenza e On Line)

#### ELENCO PARTECIPANTI

- |                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. ABAZAJ Julian          | 32. MIGLIACCIO Carmine   |
| 2. ALTIERI Giovanni       | 33. MOIA Mirko           |
| 3. ASTORINO Davide        | 34. MONTONI Mattia       |
| 4. BENFANTI Fabio         | 35. MORGANTI Emanuele    |
| 5. BERISHA Klodia         | 36. MORREALE Alessandro  |
| 7. BERTOLO Paolo          | 37. NICOLETTI Andrea     |
| 8. BERSEZIO Emanuele      | 38. OCCHETTA Andrea      |
| 9. BRESCIA Franco         | 39. PAIANO Marco         |
| 10. BUDICIN Massimo       | 40. PAPA Emanuele        |
| 11. CALIO' Bruno          | 41. PASSARELLA Simone    |
| 12. CALLIGARA Luca        | 42. PAVAN Alberto        |
| 12. CAMMAROTA Mario       | 43. PICARDI Diego        |
| 13. CAPACCHIONE Emilio    | 44. PILLA Marco          |
| 14. CIRACI' Carmine       | 45. PISCOPO Mirko        |
| 15. COPPOLA Gennaro       | 46. PUSCEDDU Marco       |
| 16. CROBU Fabio           | 47. RISPOLI Daniele      |
| 17. DASHAMIR Lezo         | 48. RIZZI Emanuele       |
| 18. DIODATO Francesco     | 49. SACCO Fabio          |
| 19. EL MOUHAJIR Mouhssine | 50. SCOGNAMIGLIO Alfonso |
| 20. EL MOUKI Mohamed      | 51. SERRA Emilio         |
| 21. ERABAHOUI Tarik       | 52. SINOPOLI Gabriele    |
| 22. ESTRADA Emerson       | 53. SOLARI Roberto       |

23. FORTINA Federico  
24. GIOVANNIELLO Dario  
25. LENA Andrea  
26. MAGRI Davide  
27. MAGRI Diego  
28. MANFREDI Massimiliano  
29. MARGARA Matteo  
30. MARTINO Francesco  
31. MERINGI Sergio

54. TROPEANO Luigi  
55. VARETTI Antonio  
56. VILLA Alberto  
57. VIRGADAULA Stefano  
58. ZACCARIA Luca  
59. ZANI Simone  
60. ZANICHELLI Davide  
61. ZOCCHEDDU Luigi  
62. BURGIO ANTONIO

**Al fine di regolarizzare l'iscrizione al Corso, i candidati ammessi devono obbligatoriamente registrare la propria partecipazione attraverso la piattaforma dei Corsi SGS, seguendo la seguente procedura:**

L'iscrizione dovrà essere formalizzata nell'apposita sezione per l'iscrizione OnLine ai Corsi SGS accessibile al seguente link:

<https://servizi.figc.it/NEWSGS/>

I candidati dovranno registrarsi al sistema di iscrizione ai corsi online e scegliere il corso a cui devono aderire, formalizzando appunto l'iscrizione.

A tal proposito si informa che la registrazione al sistema potrà essere effettuata anche dalle Società che avranno quindi la possibilità di iscrivere i loro tesserati ai corsi proposti.

La mancata registrazione nella piattaforma dei CORSI SGS per l'iscrizione OnLine potrà determinare l'esclusione dal corso stesso.

L'iscrizione ovviamente sarà valida anche per accedere ad altre iniziative di formazione/informazione che verranno proposte dal Settore Giovanile e Scolastico.



**COMUNICATO UFFICIALE N. 303**  
**Stagione Sportiva 2023/2024**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 354/AA al n. 359/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 29 FEBBRAIO 2024**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 354/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 676 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Michele LOSITO, e della società A.S.D. BORGOROSSO MOLFETTA, avente ad oggetto la seguente condotta:

MICHELE LOSITO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Borgorosso Molfetta, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in ragione del rapporto di immedesimazione organica in essere con la società rappresentata, dopo la disputa della gara Borgorosso Molfetta – Nuova Spinazzola del 28.1.2024 valevole per il girone A del campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Puglia, a mezzo di tre “post” pubblicati in pari data sulla “pagina” della società denominata “ASD Borgorosso Molfetta” del social network “facebook”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell'arbitro e degli assistenti arbitrali dell'incontro sopra indicato con pubblicazione di tre fotografie riproducenti un'azione di gioco della gara;

A.S.D. BORGOROSSO MOLFETTA, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. art. 6, comma 1, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti, descritti nel precedente capo di incolpazione, era tesserato il sig. Michele Losito;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Michele LOSITO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. BORGOROSSO MOLFETTA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Michele LOSITO, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. BORGOROSSO MOLFETTA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 355/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 340 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Abraham Teye KISSEIH, e della società ASD FERRANDINA 17890, avente ad oggetto la seguente condotta:

ABRAHAM TEYE KISSEIH, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la ASD Ferrandina 17890, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 12.9.2023 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società ASD Ferrandina 17890, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere;

ASD FERRANDINA 17890, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nel cui interesse il sig. Kisseih Abraham Teye ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Domenico PEPE, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD FERRANDINA 17890, e dal Sig. Abraham Teye KISSEIH;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Abraham Teye KISSEIH, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD FERRANDINA 17890;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 356/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 342 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Teo Daniel MEUBRY, e della società A.P. CLITERNINA, avente ad oggetto la seguente condotta:

TEO DANIEL MEUBRY, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la A.P. Cliternina, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 18.9.2023 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società A.P. Cliternina, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è stato mai tesserato per società affiliate a Federazioni estere;

A.P. CLITERNINA, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nel cui interesse il sig. Meubry Teo Daniel ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco Di Marco, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.P. CLITERNINA, e dal Sig. Teo Daniel MEUBRY;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Teo Daniel MEUBRY, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.P. CLITERNINA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 357/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 206 pfi 23-24 adottato nei confronti della Sig.ra Claudia CATTANEO, e della società US PIANICO ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:

CLAUDIA CATTANEO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Pianico A.S.D., in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 45, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, e dall'art. 100, comma 5, delle N.O.I.F. per essersi avvalsa, all'inizio della stagione sportiva 2023/2024, dell'opera del sig. Giuseppe Nicoli, soggetto non tesserato e non autorizzato, al fine di procedere al trasferimento dei calciatori sigg.ri Giorgio Belotti, Marco Redolfi, Giacomo Pelis ed Andrea Gritti, all'epoca dei fatti tesserati per la società U.S. Pianico A.S.D., dalla società dalla stessa rappresentata alla società A.S.D. Calcinatese;

US PIANICO ASD, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale, all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione, erano tesserati i soggetti avvisati nel presente procedimento;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Claudia CATTANEO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società US PIANICO ASD;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 100 (cento) giorni di inibizione a svolgere attività in seno alla FIGC per la Sig.ra Claudia CATTANEO, e di € 600,00 (seicento/00) di ammenda per la società US PIANICO ASD;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 FEBBRAIO 2024

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Marco Brunelli

**IL PRESIDENTE**

Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 358/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 654 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Stefano SPAGNA, e della società S.S.D. ARL CIVITANOVESE CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

STEFANO SPAGNA, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S.S.D. a r.l. Civitanovese Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, dopo la disputa della gara LMV Urbino Calcio - Civitanovese del 17.1.2024, valevole per il girone A del campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Marche, a mezzo di una "storia" pubblicata sul proprio profilo personale del social network "facebook", il cui contenuto è stato riportato anche in un articolo pubblicato dalla testata giornalistica online "youtvrs.it" in data 18.1.2024, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell'arbitro dell'incontro e della classe arbitrale nel suo complesso;

S.S.D. ARL CIVITANOVESE CALCIO, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2 e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Stefano Spagna;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Stefano SPAGNA e dalla Sig.ra Laura MARSILI, in qualità di legale rappresentante, per conto della società S.S.D. ARL CIVITANOVESE CALCIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (una) giornata di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Stefano SPAGNA, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società S.S.D. ARL CIVITANOVESE CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 359/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 307 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Alessio GUAZZONI, e della società A.C. CASTELLETTESE, avente ad oggetto la seguente condotta:

ALESSIO GUAZZONI, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A. C. Castellettese, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 108 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2023/2024, subordinato la concessione dello svincolo al calciatore sig. Barison Cristian, al fine di consentirgli il successivo tesseramento per la società A.S.D. Soccer Gattico Veruno, al pagamento della somma di euro 250,00 (duecentocinquanta/00);

A.C. CASELLETTESE, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale il sig. Alessio Guazzoni era tesserato all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alessio GUAZZONI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.C. CASELLETTESE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Alessio GUAZZONI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.C. CASELLETTESE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina



**COMUNICATO UFFICIALE N. 306**  
**Stagione Sportiva 2023/2024**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 361/AA al n. 364/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 4 MARZO 2024**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 361/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 387 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Babacar KANE, e della società ASD BAGNELLA CALCIO 1972, avente ad oggetto la seguente condotta:

BABACAR KANE, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società ASD Bagnella Calcio 1972, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 9.10.2023 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la Società ASD Bagnella Calcio 1972, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere;

ASD BAGNELLA CALCIO 1972, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nel cui interesse il sig. Babacar Kane ha posto in essere gli atti e comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marco Cometti, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD BAGNELLA CALCIO 1972, e dal Sig. Babacar KANE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Babacar KANE, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD BAGNELLA CALCIO 1972;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 MARZO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 362/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 120 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Salvatore CIOFFI, Davide DELLA MURA, Raffaele APICELLA e Gabriele GIORDANO e della società ASD CLUB GIOVENTÙ TRAMONTI 85, avente ad oggetto la seguente condotta:

SALVATORE CIOFFI, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Club Gioventù Tramonti 85, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Club Gioventù Tramonti 85, alle gare A.S.D. F.C. Sarnese 1926 - A.S.D. Club Gioventù Tramonti 85 del 23.10.2022 ed A.S.D. S. Sebastiano - Calcio Mazzeo del 23.12.2022, entrambe valevoli per il campionato Under 18, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

DAVIDE DELLA MURA, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Club Gioventù Tramonti 85, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Club Gioventù Tramonti 85, alle gare A.S.D. Club Gioventù Tramonti 85 - Sant'Anastasia Calcio 1945 dell'11.12.2022, Cavese 1919 SSDARL - A.S.D. Club Gioventù Tramonti 85 del 19.2.2023 ed F.C.D. LMM Montemiletto - A.S.D. Club Gioventù Tramonti 85 del 27.3.2023, tutte valevoli per il campionato Under 18, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

RAFFAELE APICELLA, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Club Gioventù Tramonti 85, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Club Gioventù Tramonti 85 - Sant'Anastasia Calcio 1945 dell'11.12.2022 valevole per il campionato Under 18, sottoscritto in qualità

di dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Club Gioventù Tramonti 85 nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Davide Della Mura, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

GABRIELE GIORDANO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Club Gioventù Tramonti 85, in violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Club Gioventù Tramonti 85 omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori sig.ri Salvatore Cioffi e Davide Della Mura, nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la loro partecipazione nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Club Gioventù Tramonti 85 alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato Under 18, e precisamente: il calciatore sig. Salvatore Cioffi alle gare A.S.D. F.C. Sarnese 1926 - A.S.D. Club Gioventù Tramonti 85 del 23.10.2022, A.S.D. S. Sebastiano - Calcio Mazzeo del 23.12.2022, mentre il calciatore sig. Davide Della Mura alle gare A.S.D. Club Gioventù Tramonti 85 - Sant'Anastasia Calcio 1945 dell'11.12.2022, Cavese 1919 SSDARL - A.S.D. Club Gioventù Tramonti 85 del 19.2.2023 ed F.C.D. LMM Montemiletto - A.S.D. Club Gioventù Tramonti 85 del 27.3.2023; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, ai calciatori appena citati di svolgere attività sportiva privi della certificazione attestante l'idoneità alla stessa; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in occasione delle gare A.S.D. F.C. Sarnese 1926 - A.S.D. Club Gioventù Tramonti 85 del 23.10.2022, A.S.D. S. Sebastiano - Calcio Mazzeo del 23.12.2022, Cavese 1919 SSDARL - A.S.D. Club Gioventù Tramonti 85 del 19.2.2023 ed F.C.D. LMM Montemiletto - A.S.D. Club Gioventù Tramonti 85 del 27.3.2023, tutte valevoli per il campionato Under 18, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore le distinte di gara consegnate all'arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Club Gioventù Tramonti 85 nelle quali sono indicati i nominativi dei calciatori sig.ri Salvatore Cioffi e Davide Della Mura, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi;

A.S.D. CLUB GIOVENTÙ TRAMONTI 85, per responsabilità diretta ed oggettiva in relazione a quanto previsto dall'articolo 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Gabriele Giordano e Raffaele Apicella, ed al cui interno e nel cui interesse i sig.ri Salvatore Cioffi e Davide Della Mura hanno posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Gabriele GIORDANO in proprio e, in qualità di legale rappresentante

per conto della società ASD CLUB GIOVENTÙ, Salvatore CIOFFI, Davide DELLA MURA e Raffaele APICELLA;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione di 2 (due) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Salvatore CIOFFI, di 2 (due) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Davide DELLA MURA di 3 (tre) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Gabriele GIORDANO, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Raffaele APICELLA, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda e 3 (tre) punti di penalizzazione da scontare nel campionato di competenza per la società ASD CLUB GIOVENTÙ;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 MARZO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 363/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 315 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Michele CIRELLI e Roberto Virgilio CIRELLI, e della società SSD SRL I. LIRINIA ACADEMY CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

MICHELE CIRELLI, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società SSD SRL I. Lirinia Academy Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, dall'inizio stagione sportiva 2023/2024 fino ad almeno il 4.12.2023, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della SSD SRL I. Lirinia Academy Calcio militante nel campionato Giovanissimi Under 15, pur essendo sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico FIGC;

ROBERTO VIRGILIO CIRELLI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SSD SRL I. Lirinia Academy Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle NOIF, nonché dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso affidato, dall'inizio della stagione sportiva 2023/2024 fino ad almeno il 4.12.2023, il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Giovanissimi Under 15 al Sig. Cirelli Michele, nonostante lo stesso fosse privo della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico FIGC;

in violazione, altresì, dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 2 del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2023 – 2024, per non avere affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Giovanissimi Under 15 ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico con qualifica di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico FIGC;

SSDSL I. LIRINIA ACADEMY CALCIO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati il sig. Cirelli Roberto Virginio ed il sig. Cirelli Michele;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Michele CIRELLI, e dal Sig. Roberto Virgilio CIRELLI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SSDSRL I. LIRINIA ACADEMY CALCIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Michele CIRELLI, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Roberto Virgilio CIRELLI, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società SDSRL I. LIRINIA ACADEMY CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 MARZO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 364/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 660 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Danilo PIZI, e della società ASD ARDEA NF CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

DANILO PIZI, all'epoca dei fatti Vice Presidente con potere di firma della società A.S.D. NF Ardea Calcio (già Team Nuova Florida 2005), in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all'art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver costui, mediante un comunicato stampa (da esso stesso sottoscritto così da assumersene la paternità) pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale della Società ed emesso successivamente all'avvenuta disputa della gara *Trastevere Calcio vs Nuova Florida Calcio* – occorsa in data 21.01.24, valevole per la 20<sup>a</sup> giornata del Campionato di Serie D, Gir. G, della corrente stagione sportiva e terminata con il risultato di 2-1 per la squadra ospitante (Trastevere), espresso giudizi lesivi del prestigio e della reputazione propri dell'arbitro che ebbe a dirigere la gara de qua, e per l'effetto e più in generale, anche dell'istituzione arbitrale nel suo complesso intesa;

ASD ARDEA NF CALCIO, per responsabilità diretta ai sensi degli artt. 6, comma 1, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento ascrivibile al predetto Sig. Danilo PIZI nella propria qualità, all'epoca dei fatti, di Vice Presidente con potere di firma della A.S.D. NF ARDEA CALCIO (già TEAM NUOVA FLORIDA 2005);

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Danilo PIZI in proprio e, in qualità di Vice Presidente, per conto della società ASD ARDEA NF CALCIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Danilo PIZI, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società ASD ARDEA NF CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 MARZO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina



**COMUNICATO UFFICIALE N. 310**  
**Stagione Sportiva 2023/2024**

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 365/AA della F.I.G.C., inerente provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 6 MARZO 2024**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 365/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 298 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Corrado CUSARO, e della società ASD UNION NOVARA, avente ad oggetto la seguente condotta:

CORRADO CUSARO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Union Novara, in violazione dell'art. 4, comma 1, in relazione all'art. 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F., e all'art. 37, comma 1, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito e comunque non impedito all'allenatore sig.ra Alessia Rivolta, durante la stagione sportiva 2022-2023, benché tesserata come collaboratore del settore giovanile con la società A.S.D. Novara Women, di svolgere dal mese di febbraio 2023 attività in favore della società A.S.D. Union Novara, svolgendo di fatto doppia attività nella medesima stagione sportiva;

ASD UNION NOVARA, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Corrado Cusaro ed al cui interno e nel cui interesse ha posto in essere i comportamenti sopra descritti la sig.ra Alessia Rivolta;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Corrado CUSARO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD UNION NOVARA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Corrado CUSARO, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società ASD UNION NOVARA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 MARZO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina



**COMUNICATO UFFICIALE N. 316**  
**Stagione Sportiva 2023/2024**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 369/AA al n. 371/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA L'11 MARZO 2024**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 369/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 363 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Bruno CAPUTO, e della società SSD AVEZZANO CALCIO A RL, avente ad oggetto la seguente condotta:

BRUNO CAPUTO, all'epoca dei fatti Amministratore Unico dotato di poteri di legale rappresentanza della società SSD AVEZZANO Calcio A.R.L., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione al punto 11 del C.U. n. 158 del 7.06.2023, per non aver provveduto all'integrale assolvimento dell'accordo economico con il tesserato Torti Antonio (punto 11 del C.U. n. 158 del 7/6/2023), entro il termine previsto del 12/07/2023;

SSD AVEZZANO CALCIO A RL, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Bruno Caputo;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Bruno CAPUTO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SSD AVEZZANO CALCIO A RL;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Bruno CAPUTO, e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società SSD AVEZZANO CALCIO A RL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA L'11 MARZO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 370/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 324 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sigg. Ergi ALIA e Francesco LUCISANO, e della società VADO FC 1913, avente ad oggetto la seguente condotta:

ERGI ALIA, all'epoca dei fatti, calciatore tesserato per la società Vado F.C. 1913, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver pubblicato, in data 9.10.2023, n. 3 post sul social TikTok aventi contenuto denigratorio e riportanti l'immagine del logo della società U.S.D. Legino 1910 con la scritta "squadra di disabili", la foto della squadra dell'annata 2011 della società Vado F.C. 1913 con la scritta "oppure" e la foto di un gruppo di sportivi disabili sportivi;

In violazione, altresì, dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver risposto, senza giustificato motivo, alla convocazione della Procura Federale per i giorni 6.12.2023 e 14.12.2023, quale persona sottoposta alle indagini;

FRANCESCO LUCISANO, all'epoca dei fatti, calciatore tesserato per la società Vado F.C. 1913, violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver pubblicato, in data 02.10.2023, n 3 post sul social TikTok aventi contenuto denigratorio e riportanti l'immagine del logo della società Celle Varrazze FBC SSDRL con la scritta "squadra di disabili", la foto della squadra dell'annata 2011 della società Vado F.C. 1913 con la scritta "oppure" e la foto di un gruppo di sportivi disabili;

In violazione, altresì, dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver risposto, senza giustificato motivo, alla convocazione della Procura Federale per i giorni 06.12.2023 e 14.12.2023, quale persona sottoposta alle indagini;

VADO FC 1913, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sigg. Francesco Lucisano ed Ergi Elia;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Ergi ALIA e Francesco LUCISANO, e dal Sig. Franco Adelio TARABOTTO, in qualità di legale rappresentante, per conto della società VADO FC 1913;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel Campionato di competenza per il Sig. Ergi ALIA, di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel Campionato di competenza per il Sig. Francesco LUCISANO, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società VADO FC 1913;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA L'11 MARZO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 371/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 394 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Donatello D'ANGELO e Fabio VANOLI, e della società ASD LIBERTAS VAPRIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

DONATELLO D'ANGELO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Libertas Vaprio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 47 del Regolamento della L.N.D., nonché dall'art. 39, lett. Fc), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, per l'intera stagione sportiva 2022 - 2023 e per la stagione sportiva 2023 - 2024 sino almeno al giorno 8.11.2023, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Under 19 ad un tecnico abilitato dal Settore Tecnico ai sensi dell'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., nonché dall'art. 47 del Regolamento della L.N.D. e dall'art. 39, lett. Fc), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2023 - 2024 sino almeno al giorno 8.11.2023, affidato al sig. Fabio Vanoli il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Under 19, nonostante lo stesso fosse sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

FABIO VANOLI, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società ASD Libertas Vaprio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 47 del regolamento della L.N.D. e dall'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2023 - 2024 sino almeno al giorno 8.11.2023, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra militante nel campionato Under 19 della società ASD Libertas Vaprio, pur essendo sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico FIGC;

ASD LIBERTAS VAPRIO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i Sigg. Donatello D'Angelo e Fabio Vanoli all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Fabio VANOLI e Donatello D'ANGELO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD LIBERTAS VAPRIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Donatello D'ANGELO, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Fabio VANOLI, e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società ASD LIBERTAS VAPRIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA L'11 MARZO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina



28 marzo 2024

**A tutti i Comitati L.N.D.  
Al Dipartimento Interregionale  
Al Dipartimento Calcio Femminile  
Alla Divisione Calcio a Cinque  
Loro Sedi**

## **CIRCOLARE N° 63**

**OGGETTO: decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig. Alberto Zilio**

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della nota della F.I.G.C., prot. 24638/SS 23-24, inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Massimo Ciaccolini

**IL PRESIDENTE**  
Giancarlo Abete



**Segreteria Generale**

Roma, 28 marzo 2024  
Prot. 24638/SS 23-24  
Segreteria Generale

**Lega Nazionale Professionisti Serie A**  
Milano

**Lega Nazionale Professionisti Serie B**  
Milano

**Lega Pro**  
Firenze

**Lega Nazionale Dilettanti**  
Roma

**Divisione Serie A Femminile  
Professionistica**  
Roma

**Divisione Serie B Femminile**  
Roma

**A.I.C.**  
Vicenza

**A.I.A.C.**  
Firenze

**A.I.A.**  
S e d e

**Settore Giovanile e Scolastico**  
S e d e

**Settore Tecnico**  
Firenze

e, p.c.: **Ufficio Tesseramento**  
S e d e

**Federazione Italiana Giuoco Calcio**

Via G. Allegri 14, 00198 Roma - +39 06 84 911 - [segreteria.generale@figc.it](mailto:segreteria.generale@figc.it)  
[www.figc.it](http://www.figc.it) - P. Iva 0135781001



**Oggetto: Decisione del Tribunale Nazionale Antidoping**

Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione assunta in data 28 marzo 2024 dal Tribunale Nazionale Antidoping del CONI nei confronti di:

**ALBERTO ZILIO** (soggetto non tesserato)

Con detta decisione è stata inflitta al Sig. **ZILIO** la sanzione della inibizione per anni sedici (16) a decorrere dal giorno 29 novembre 2031 e con scadenza al 28 novembre 2047.

Cordiali saluti.

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**

Area Organi Collegiali e Attività Statutarie

**Antonio Di Sebastiano**

Federazione Italiana Giuoco Calcio

Via G. Allegrì 14, 00198 Roma - +39 06 84 911 - [segreteria.generale@figc.it](mailto:segreteria.generale@figc.it)  
[www.figc.it](http://www.figc.it) - P. Iva 0135781001



Roma, 2 aprile 2024

Ai Comitati L.N.D.  
Al Dipartimento Interregionale  
Al Dipartimento Calcio Femminile  
Alla Divisione Calcio a Cinque  
*Loro Sedi*

### **CIRCOLARE N. 64**

**Oggetto: Termine di presentazione della domanda di accesso al contributo ex art. 35, comma 8-sexies del D. Lgs. n. 36/2021 –**

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 24-2024 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 24 – 2024

**Oggetto: Termine di presentazione della domanda di accesso al contributo ex art. 35, comma 8-sexies del D. Lgs. n. 36/2021 –**

Con la Circolare della L.N.D. n. 62 del 27 marzo 2024, è stata data notizia della nota pubblicata sul sito del Dipartimento per lo Sport del termine di presentazione della domanda di accesso al contributo in oggetto, fissato per il **22 aprile 2024**.

Nel richiamare anche la Circolare LND n. 61 del 9 marzo 2024, con la quale è stato riportato il DPCM, emanato dal Ministro per lo Sport e i Giovani, di concerto con il MEF, che definisce modalità e termini di concessione e revoca del contributo in argomento, si ravvisa l'opportunità di riassumere la portata del beneficio recato dal citato art. 35, comma 8-sexies il quale stabilisce che alle ASD e SSD iscritte nel RNASD, che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione del beneficio di cui al comma 8-sexies in argomento, hanno conseguito ricavi di qualsiasi natura non superiori a 100.000,00 euro, è riconosciuto un contributo commisurato ai contributi previdenziali per i quali l'obbligo di denuncia o di versamento grava sulle predette ASD o SSD, versati sui compensi dei lavoratori sportivi titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa, **erogasti nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023**.

Per effetto del successivo comma 8-octies, le ASD/SSD beneficiarie del contributo pubblicano nel RNASD l'importo del contributo ricevuto. Il contributo – comma 8-novies – non concorre alla formazione del reddito e neanche della base imponibile dell'IRAP.

Si ricorda, quindi, che i requisiti per l'ammissione al beneficio sono i seguenti:

- essere ASD/SSD iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche;
- non** aver conseguito nell'anno d'imposta 2022, ovvero per le ASD/SSD con bilancio infrannuale nell'anno d'imposta conclusosi nel 2022, **ricavi di qualsiasi genere non superiori a 100.000,00 euro**;
- avere versato contributi previdenziali in favore di lavoratori sportivi, regolarmente censiti nel citato RNASD, titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, riferiti a compensi **erogati da luglio a novembre 2023**.

La domanda dovrà essere inoltrata utilizzando l'apposita funzionalità messa a disposizione sulla piattaforma del RNASD, ove è possibile, altresì, consultare le istruzioni operative per la presentazione della domanda stessa, a partire dalle ore 12.00 di lunedì 11 marzo fino alle ore 23.59 di **lunedì 22 aprile 2024**.

L'ordine di arrivo delle domande non è rilevante ai fini dell'accesso al contributo, per il quale è stato stanziato un importo di 8,3 milioni di euro che costituisce limite di spesa per l'erogazione del contributo.

Si ricorda che, a partire dal 1° luglio 2023, è operativa la piattaforma che gestisce il RNASD del Dipartimento per lo Sport, per le collaborazioni coordinate e continuative e, in particolare è attiva la funzionalità di trasmissione delle comunicazioni obbligatorie (UNILAV) relativa ai collaboratori sportivi, in ottemperanza al D. Lgs. n. 36/2021 che regola il lavoro sportivo.

Per le eventuali richieste di supporto si può fare riferimento al seguente indirizzo email: [registro@sportosalute.eu](mailto:registro@sportosalute.eu)